



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	Presidente
MAURO MOCCI	Consigliere-Rel.
ROSSANA GIANNACCARI	Consigliere
CHIARA BESSO MARCHEIS	Consigliere
FEDERICO AMEDEO ROLFI	Consigliere

Oggetto:

VENDITA

Ud.06/07/2023 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15307/2022 R.G. proposto da:

MARIA, elettivamente domiciliata in

-ricorrente-

contro

FALLIMENTO

COSTRUZIONI S.R.L., domiciliato ex lege in



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 646/2022 depositata il 13/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Palermo respinse la domanda della curatela del Fallimento della Costruzioni s.r.l. intesa a ottenere, nei confronti di Maria la pronunzia di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di un appartamento in Palermo nella via Marinai d'Italia, nonché la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni.

A seguito di rituale impugnazione del soccombente, la Corte d'appello territoriale accolse il gravame, con sentenza n. 646 depositata il 13 aprile 2022.

Il giudice di appello esclude che il mero possesso delle cambiali emesse all'ordine del creditore poi dichiarato fallito integrasse, nei confronti della curatela, sicura prova dell'adempimento. Nel caso concreto, inoltre, la compratrice appellata non avrebbe provato l'effettivo adempimento delle obbligazioni cambiarie ad estinzione del debito extracartolare di pagamento del residuo prezzo di vendita.

Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione Maria sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria.

Si è costituito con controricorso il Fallimento Costruzioni s.r.l.

Il processo, avviato con rito camerale, è stato rimesso – con ordinanza interlocutoria del 9 marzo 2023 – alla pubblica udienza del 7 luglio 2023.



Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DI DIRITTO

1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 45 comma 1° R.D. n. 1669/1933, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Afferma che il possesso degli effetti cambiari equivarrebbe, per espressa previsione del contratto di compravendita immobiliare, a quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento e, come tale, avente l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. La Curatela fallimentare avrebbe esercitato un'azione (di risoluzione del contratto per preteso inadempimento avversario) che ben avrebbe potuto esercitare la società fallita prima della relativa dichiarazione giudiziale di fallimento, con la conseguenza che la medesima curatela non avrebbe potuto legittimamente essere considerata "terzo" rispetto alle parti del giudizio. Conseguentemente, a favore della sussisterebbe una presunzione giuridica e non una semplice *praesumptio hominis*, di cui all'art. 2729 c.c., come confermato anche dall'art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, il quale attribuirebbe al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna.

2) Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., considerato che la Corte d'appello aveva accolto la domanda risarcitoria di controparte, senza che quest'ultima avesse fornito qualsivoglia elemento probatorio da cui desumere, seppur in via induttiva, il danno pretesamente subito in termini di mancato godimento del bene e del conseguente omesso pagamento di un canone locativo.

3) Il primo motivo è infondato.



3.a) La Corte d'appello ha sostenuto che *"La quietanza, però, non è opponibile alla curatela dell'originario creditore in bonis poi dichiarato fallito, perché ha natura di confessione stragiudiziale e come tale solleva il debitore dal relativo onere probatorio solo se fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della dichiarazione di scienza, mentre nel caso in cui il creditore sia fallito e al suo posto subentri il curatore fallimentare, essa costituisce solo un elemento liberamente valutabile dal giudice, perché il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa"*.

3.b) Nel contratto *inter partes* era testualmente previsto *"che quanto ad euro 154.400,00 .. saranno pagati .. con numero 163 (centosessantatre) effetti cambiari .. tutti in regola con il bollo, all'ordine della società venditrice e firmati dall'odierna acquirente, signora Maria; tali effetti non sono gravati da interessi ed il loro possesso da parte dell'acquirente, equivarrà a quietanza a saldo del convenuto prezzo di vendita"*.

3.c) Orbene, il meccanismo elaborato dalle parti per provare il pagamento del prezzo (possesso dei titoli cambiari in mano al debitore) non equivale ad una quietanza in senso stretto. Conseguentemente, l'attenzione di questa Suprema Corte deve focalizzarsi non sulla posizione del curatore rispetto a quella della parte fallita – come pretenderebbe la ricorrente, che cita all'uopo la giurisprudenza in tema di equiparazione della posizione, sostanziale e processuale, fra l'uno e l'altra, sicché il terzo convenuto in giudizio dal curatore potrebbe legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c. (Sez. 1, n. 13762 del 31 maggio 2017; Sez. 1, n. 23630 del 21 novembre 2016; Sez. 1, n. 23429 del 19 dicembre 2012; Sez. 3, n. 21009 del



2 ottobre 2020) – ma sul carattere di prova, “legale” o no, del possesso dei titoli in mano alla compratrice.

3.d) Ed allora, il curatore fallimentare - rispetto al quale si intende far valere un meccanismo quietanzatorio elaborato dal fallito "*in bonis*" - rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale meccanismo non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento (Sez. 1, n. 38975 del 7 dicembre 2021; n. 10215 dell'11 aprile 2019).

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (Cass., Sez. 1, n. 24690 del 19/10/2017; Sez. 6 - 3, n. 21258 del 08/10/2014; Sez. 1, n. 4288 del 01/03/2005).

Esattamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che l'atipica quietanza pattuita nel contratto non avesse valenza di prova legale, ma fosse una prova liberamente valutabile dal giudice. Ne consegue che il giudice di appello non è incorso in alcun vizio di legittimità quando ha reputato inverosimile l'adempimento delle obbligazioni cambiarie in considerazione del fatto che l'ingente prezzo della compravendita sarebbe stato versato nell'intero ammontare non solo in contanti, ma anche in anticipo di anni rispetto alle scadenze contrattualmente concordate proprio per la mancata disponibilità della somma da parte della compratrice.



3.e) E tanto a voler sottacere che il caso specifico si sottrae alle conseguenze astrattamente riconducibili ad una quietanza intesa come documento fisico, giacché ad ogni modo avrebbe dovuto essere provata dalla ricorrente la data certa del pagamento anteriore al fallimento.

4) Il secondo motivo è inammissibile.

Come è noto, il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. – fra le altre innovazioni – ha altresì introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014).

Nella specie, la ricorrente non ha menzionato alcun fatto storico, ma si è limitata a lamentare il mancato assolvimento avversario dell'onere della prova.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.



La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della curatela del Fallimento della Costruzioni s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1-quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il 6 luglio 2023

IL PRESIDENTE

Luigi Lombardo

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Mauro Mocci

